APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 9 MARZO 1936 PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUTORIETA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Art. 6

Le decisioni pronunciate dalle Autorita' giudiziarie di uno dei due Stati e riconosciute in conformita' delle precedenti disposizioni nell'altro Stato hanno quivi forza esecutiva se sono esecutorie nello Stato da cui provengono.

Versione in vigore dal 9 marzo 1937, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorieta' delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale
Estremi	Legge 14 gennaio 1937, n. 106
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1937

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-fra-l-italia-e-la-1937/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it